



 **ecocerved**

**SOTTOPRODOTTI**  
*trasformare i residui di produzione in valore*

Giugno 2026





 • **Contenuti della sessione**



Rifiuti e non Rifiuti:

- Sottoprodotti
- Le 4 condizioni
- Strumenti operativi
- Vantaggi

 **ececamere**





## Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



caso specifico del Terreno in situ (Comma 1, lett. c) → una specifica deroga per

ORIGINE

**Terreno riutilizzato all'interno dello stesso cantiere da dove viene scavato.**

Il terreno estratto non è un rifiuto solo se soddisfa contemporaneamente **tre requisiti**:

**Stato naturale** → Deve trattarsi di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale.

**Nello stesso sito** → Deve essere riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato.

**Scopo di costruzione** → Deve essere impiegato a fini di costruzione (es. riempimenti o rimodellazioni previsti dal progetto edilizio).

Art. 185, D.lgs. 152/2006

DESTINAZIONE

**Terreno in uscita dal cantiere da dove viene prodotto/scavato.**

Non è più possibile applicare l'art. 185.

Il residuo diventa automaticamente **rifiuto**, o **sottoprodotto** se l'azienda attiva la procedura per qualificarlo come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017

ecocamere



## Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



caso specifico degli Sfalci e Potature (Comma 1, lett. f) → una specifica deroga per

ORIGINE

I materiali vegetali provenienti da aree verdi: la paglia, gli sfalci d'erba e le potature **derivanti da buone pratiche colturali agricole o forestali, oppure dalla manutenzione del verde pubblico** (es. parchi e giardini), **non sono rifiuti se vengono riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per produrre energia da biomassa mediante processi che non danneggiano l'ambiente.**

Art. 185, D.lgs. 152/2006

DESTINAZIONE

ecocamere



## Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



### **Sono esclusi (comma 2)**

Materiali che **sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti solo se sono già coperti e regolati** da un'altra normativa specifica (italiana o europea) che garantisce la tutela ambientale.

**ATTENZIONE** → Se manca tale normativa di settore, tornano a essere considerati rifiuti

#### Riguardano:

- **Acque di scarico** (disciplinate dalla tutela delle acque nei fiumi/fognature).
- **Sottoprodotti di origine animale** - SOA (es. scarti di macellazione, disciplinati dai regolamenti europei sanitari, a meno che non siano destinati all'incenerimento o alla discarica).
- **Carcasse di animali morti** per cause diverse dalla macellazione.
- **Rifiuti risultanti dalla prospezione**, estrazione e stoccaggio di risorse minerali (i fanghi e le rocce delle attività estrattive delle cave).

Art. 185, D.lgs. 152/2006

ececamere



## Definizione di rifiuto



**“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.**

Art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006



Viene definito quando **un rifiuto è pericoloso**


**“Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto” (concetto che viene ripreso anche all'art. 184 c. 4).**

**La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso** non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (**art. 184 c. 5-ter**).

Art. 183, comma 1, lett. b), D.lgs. 152/2006

ececamere





**Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"**

**quando:**

**è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio**

**e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere **utilizzati per scopi specifici**;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

**L'operazione di recupero** può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

**I criteri sono adottati** in conformità a quanto stabilito dalla **disciplina comunitaria** ovvero, in mancanza di criteri comunitari, **DM nazionali** per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti, o ancora **caso per caso** ...

Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

ececamerere



## Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto



**Le differenze principali tra i regolamenti europei e i decreti nazionali riguardano la loro fonte giuridica, le modalità di applicazione territoriale e il meccanismo di integrazione nella norma italiana.**

### Differenze Giuridiche

**Regolamenti UE:** Sono **emanati** dal Parlamento Europeo e dal Consiglio (o dalla Commissione). Derivano da una competenza comunitari.

**DM Nazionali:** Sono **emanati** dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) italiano. Regolano flussi di rifiuti specifici per il contesto nazionale.

### Modalità dell'Applicabilità

**Regolamenti UE:** Sono **direttamente applicabili** in tutti gli Stati membri senza bisogno di una legge di recepimento statale. Entrano in vigore alla data stabilita dal regolamento stesso e prevalgono sulle norme nazionali contrastanti.

**DM Nazionali:** Sono fonti regolamentari interne. Richiedono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

### Ambito Territoriale

**Regolamenti UE:** **Standardizzano** i criteri in tutta l'Unione Europea.

**DM Nazionali:** I criteri valgono sul **territorio italiano**. Per la **circolazione transfrontaliera** verso altri Stati membri, è necessario valutare le regole del paese di destinazione o eventuali clausole di riconoscimento, se e dove previste.

ececamere



## Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto



### Regolamenti europei in materia di EOW

- rottami metallici (Regolamento n. 333/2011)
- vetro (Regolamento n. 1179/2012)
- rame (Regolamento n. 715/2013)

**Tutti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea**

### Regolamenti ministeriali sulla disciplina dell' EOW:

D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS.

D.M. 28 marzo 2018, n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso.


D.M. 15 maggio 2019, n. 62 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona – PAP.


D.M. 31 marzo 2020, n. 78 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso – Pfv.

D.M. 22 settembre 2020, n. 188 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

D.M. 11 settembre 2024, n. 127 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto inerte

ececamere





**Condizioni di Sottoprodotto**

Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa **tutte** le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

**ATTENZIONE**  
All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

**Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010**

**ececamere**



## Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE e CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

**E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore** -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l'onere della prova** circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ecocamere



## Sottoprodotto Normativa



**Art. 183, comma 1, lett. qq)**, D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010 -> "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, c. 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, c. 2

**Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264** - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

**Circolare MinAmbiente 30/5/2017** per l'applicazione del DM 264/2016

**Un particolare sottoprodotto** → **Dpr 13 giugno 2017, n. 120** - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. ( art. 4)

ecocamere



## DEFINIZIONI



Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, vanno considerate anche le definizioni contenute nel DM stesso ->

- a) **prodotto**: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
- b) **residuo di produzione (di seguito "residuo")**: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- c) **sottoprodotto**: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06.

Art.2 DM 264/2016

ececamere



## AMBITO DI APPLICAZIONE



**Il regolamento si rivolge** a tutti i **settori produttivi** da cui si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, quindi **non solo ai settori interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1**.

**Il provvedimento NON si applica:**

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi e a tutto quanto è escluso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016
- ai residui derivanti da attività di consumo

Restano **ferme le disposizioni specifiche** adottate per la gestione di specifiche tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo.

Art.3 DM 264/2016

ececamere

Sezione 1

**Biomasse residueali destinate all'impiego  
per la produzione di biogas in impianti energetici**

*Allegato al DM 264/2016*

| Residuo   | Norme di riferimento                                      | Operazioni ed attività   |
|---|---|--|
| <p><b>1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):</li> <li>- carcasce e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;</li> <li>- prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;</li> </ul> | <p><b>Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione</b></p> | <p>lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisico-</p> |


*ecocamere*

*Allegato al DM 264/2016*

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effluenti zootecnici;</li> </ul>   | <p><b>Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione</b></p> | <p>fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• paglia;</li> <li>• pula;</li> <li>• stocchi;</li> <li>• fieni e trucioli da lettiera.</li> <li>• residui di campo delle aziende agricole;</li> <li>• sottoprodotti derivati dall'espianto;</li> <li>• sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;</li> <li>• sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;</li> <li>• potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.</li> </ul> |   | <p>lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica</p> |

*ecocamere*

Allegato al DM 264/2016



### 3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura,

lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica

Allegato al DM 264/2016



Sezione 2

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione

Parte A

| Residuo  | Norme di riferimento  | Operazioni e attività   |
|--|---|---|
| Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura. | Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera c), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |

| Residuo  | Norme di riferimento  | Operazioni e attività   |
|--|---|---|
| Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata, di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tonelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tonelli, non contaminati da inquinanti | Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera d), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |



## PRINCIPI GENERALI



**I requisiti e le condizioni richiesti per escludere** un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti

Art.1, comma 2 DM 264/2016

- ✓ **sono valutati ed accertati** alla luce del complesso delle circostanze
- ✓ **devono essere soddisfatti** in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.

**La documentazione predisposta a supporto della certezza dell'utilizzo deve essere conservata per 3 anni e resa disponibile all'autorità di controllo.**

Art.4, comma 4 DM 264/2016

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

Art.5, comma 1 DM 264/2016

ececamere



## CERTEZZA DEL RIUTILIZZO




il Regolamento prevede a **livello generale** che:

- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere **dimostrato dal momento della produzione del residuo, fino al momento del suo impiego**
- a tale scopo il produttore e l'utilizzatore (ciascuno per la propria competenza) devono adottare **regole di natura organizzativa e gestionale (anche per le fasi di deposito e trasporto)** che consentano di identificare in ogni fase il sottoprodotto e di utilizzarlo effettivamente
- qualora, nell'ambito della gestione dei residui sia accertata **l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi**, trova applicazione la normativa in materia di rifiuti. (Art. 5 c. 1)

Art.5 DM 264/2016

Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

ececamere



**Scopo del decreto**

**Circ. MinAmb 30/5/2017  
per l'applicazione  
del DM 264/2016**

**Paragrafo 2 e 3  
Allegato tec. giuridico**


**Effetti giuridici**

- le modalità di prova **non sono esclusive**
- è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere ***i mezzi di prova*** in autonomia, nonché ***la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti con ogni mezzo***, anche mantenendo sistemi e procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del decreto
- è escluso che l'utilizzazione degli strumenti disciplinati dal decreto possa in alcun modo essere considerata **condizione necessaria** per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti.

**Nessun atto abilitativo potrà mai richiedere l'obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento.**

**Come esplicitamente previsto rimane inalterata la possibilità di utilizzare mezzi e modalità di prova diverse da quelli indicati.**

Il decreto è **vincolante** dove contiene elementi di chiarimento sull'applicazione delle disposizioni normative vigenti, nonché quando prevede specifiche norme di settore.



**ececamere**



**Elementi caratterizzanti**

**Schede tecniche**

**Deposito Intermedio**

**Trasporto**

**Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo**

**Iscrizione al registro sottoprodotti -> [www.elencosottoprodotti.it](http://www.elencosottoprodotti.it)**

**DM 264/2016**



**ececamere**



allegato 2



## SCHEDA TECNICA

(rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

.....

**Numero di riferimento**

**Data di emissione**

**Anagrafica del produttore**

**Impianto di produzione**

**Informazioni sul sottoprodotto**

**Destinazione del sottoprodotto**

**Tempi e modalità di deposito e movimentazione**

**Organizzazione e continuità del sistema di gestione**

**Luogo e data (gg/mm/aaaa)**

**Sottoscrizione**

ececamere

### SCHEDA TECNICA dettaglio

**Numero di riferimento**

**Data di emissione**

**Anagrafica del produttore** (denominazione, C.F./P.IVA, sede legale)

**Impianto di produzione**

- Indirizzo
- Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio
- \* Descrizione e caratteristiche del processo di produzione
- \* Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)

**Informazioni sul sottoprodotto**

- \* Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione
- \* Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto

vanno compilati prima della vidimazione, mentre tutti gli altri a seguire

*\* vanno compilati in modo congruo/soddisfacente/chiaro fin da subito [circ. 2017]*

**Destinazione del sottoprodotto**

- \* Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo
- Impianto o attività o di destinazione
- Riferimenti di eventuali intermediari

**Tempi e modalità di deposito e movimentazione**

- \* Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto
- \* Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi
- \* Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo
- Modalità di trasporto

**Organizzazione e continuità del sistema di gestione**

- \* Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.

ececamere

**Art. 184 bis comma 1 lett. a) - la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto**

Ciò che è **necessario dimostrare è che il processo non produce un prodotto ma un residuo di produzione**, non è il risultato di una scelta tecnica o di una modifica dello stesso processo di produzione

In questo caso è interessante quanto indicato nella **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Bruxelles 21/02/2007** che definisce prodotto ogni materiale ottenuto deliberatamente in un processo di produzione o sia il risultato di una scelta tecnica.

Con il riferimento al **processo di produzione si intende** il processo che trasforma i fattori produttivi in risultati che possono essere rappresentati da PRODOTTI TANGIBILI O INTANGIBILI.

Ma la produzione può riguardare anche i SERVIZI, quindi non solo il processo di fabbricazione dei prodotti e/o dei componenti degli stessi ma anche il successivo assemblaggio e tutte le attività di trasformazione (come la manutenzione, controllo dello stesso processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali).

Anche la giurisprudenza ha colto questi passaggi, il riscontro lo si ha nelle sentenze n. 41839 del 2008 e n. 4151 del 2013.

- ✓ Descrizione e caratteristiche del processo di produzione
  - **Cosa si produce e con quali strumenti**
- ✓ Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)
  - **Elenco e descrizione dei Prodotti, Residui, Rifiuti**
- ✓ Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione
  - **Descrizione, molto dettagliata, delle caratteristiche del residuo che si vuole considerare sottoprodotto. Oltre alla descrizione del processo che lo ha generato e di ciò che è stato a contatto con lo stesso.**

ececamere

**Art. 184 bis comma 1 lett. b) - è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi**

Destinazione del sottoprodotto

- ✓ Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;

Impianto o attività o di destinazione

- **Descrizione molto dettagliata dell'attività idonea a ricevere il sottoprodotto e delle caratteristiche dell'attività stessa,**
- **Nel caso in cui sia da subito noto l'impianto darne tutte le specificità**

- ✓ Riferimenti di eventuali intermediari

La Circolare prevede la possibilità di una cessione ad uno o più intermediari, prevede anche la possibilità di trattamenti presso tali soggetti (non trattamenti diversi dalla normale pratica industriale), ovviamente documentata dagli stessi con la stessa tipologia di documentazione chiesta al produttore affinché possa essere sostenuta la garanzia della qualifica di sottoprodotto

- **Denominazione/Codice Fiscale**
- **Indirizzo (sede legale/sede operativa)**

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

- ✓ Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto
- ✓ Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi
- ✓ Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo
- ✓ Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.

ececamere



**Art. 184 bis comma 1 lett. c)** - la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale



- ✓ Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto
  - Vanno descritti eventuali trattamenti necessari al fine dell'impiego diretto
  - Oltre alla dimostrazione che tali trattamenti non siano estrai a quanto chiesto nella normale pratica industriale

ececamere



**Art. 184 bis comma 1 lett. d)** - l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.



Condizione che vuole garantire un utilizzo del sottoprodotto in alternativa alla materia prima tale da non generare impatti negativi (o peggiorativi) sull'ambiente o sulla salute umana quando inserito in un ciclo produttivo del destinatario. Anche per questa condizione il campo da compilare è

- ✓ Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto
  - Vanno indicate tutte le informazioni sulle caratteristiche del sottoprodotto e sulla conformità che lo stesso ha rispetto all'impiego che si vuol fare dal punto di vista tecnico e dei requisiti che le norme di settore (dove esistenti) possono stabilire
  - Nel caso di cessione a terzi deve essere compilata anche la Dichiarazione di conformità, questo al fine di dare sicurezza della conformità del sottoprodotto ai requisiti richiesti dalla legge e di quanto indicato sulla scheda tecnica.

Per farlo è necessario ricercare normative di riferimento:

- sulle quali riscontrare modalità di impiego per un determinato utilizzo, oltre a requisiti tecnici (norme tecniche) → il residuo non ha i requisiti richiesti, non è possibile definirlo **SOTTOPRODOTTO**
- dove non esista una normativa specifica o sia incompleta → non avendo vincoli **è necessario dimostrare** che l'impiego del residuo non porta a danni ambientali negativi e/o per la salute umana

ececamere



In caso di **cessione del sottoprodotto**, la conformità a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una **apposita dichiarazione**, sottoscritta in base al modello di cui **all'allegato 2**.

### Dichiarazione di conformità

DM 264/2016 Art. 7, c.2  
Circ. MinAmb 30/5/2017

Come la scheda tecnica, tale dichiarazione **deve essere rielaborata** in caso di modifiche sostanziali del ciclo produttivo o della destinazione che comportino la necessità di modificare le dichiarazioni rese.

La Circolare, con riferimento alla **dichiarazione di conformità evidenzia** come questa debba essere compilata in caso di **cessione del sottoprodotto** per assicurare la conformità dello stesso ai requisiti richiesti dalla legge ed alla scheda tecnica, della quale è necessario indicare gli estremi di riferimento.

ececamere



### allegato 2



#### Dichiarazione di conformità

- Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
- Tipologia del sottoprodotto e descrizione
- Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo
- Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto
- Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica
- **Luogo e data (gg/mm/aaaa)**
- **Sottoscrizione**

ececamere



### Sottoscrizione Dichiarazione di conformità (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)



- . Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
  - o **nome attribuito al sottoprodotto → esatto ed univoco**
- . Tipologia del sottoprodotto e descrizione
  - o **la tipologia a cui può appartenere (per esempio fosse segatura la tipologia di appartenenza materiale vegetale) ed una descrizione dettagliata che lo caratterizza**
- . Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo
  - o **tipologia o impianti idonei ad utilizzarli**
- . Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto
  - o **elenco delle norme di riferimento (Testo Unico Ambientale, Regolamento sottoprodotti, Circolare applicativa, Norme Europee, ma anche tutte le norme specifiche del settore di interesse [UNI di settore])**
- . Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica
  - o **riferimento alla scheda tecnica e dichiarazione di responsabilità**
- . Luogo e data (gg/mm/aa)

ececamere



### CHE COSA CHIARISCE l'art. 5 del D.M. 264/2016



- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere dimostrato dal **momento della produzione** del residuo **fino al momento dell'impiego** dello stesso
- evidenzia alcune modalità di prova come l'esistenza di **rapporti o impegni contrattuali** tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori.

**Documenti** dai quali si **ricavano** le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative **modalità** di utilizzo ed alle **condizioni** della cessione.


**Senza questa documentazione contrattuale**, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una **scheda tecnica** contenente le informazioni riportate in allegato al D.M., **necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.**

### CHE COSA CHIARISCE l'art. 9 del D.M. 264/2016

.... Le **autorità competenti** effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al DM 264/2014.....

... *per mezzo quindi di una lettura sistematica di tutti gli articoli, le autorità devono accertare che produttori e utilizzatori abbiano rispettato tutte le disposizioni contenute nel DM e nelle ulteriori norme di settore vigenti.*

ececamere



**PRODUZIONE** → .... Polvere di caffè

**Art. 185 comma 2 lett. d-bis del D.lgs. 152/06 esclusi** poiché regolate da norme comunitarie, nello specifico il Regolamento 767/2009 modificato con il regolamento .....

Sono **sottoprodotti**, ma avviati direttamente a diventare mangimi presso gli allevamenti (UTILIZZATORE).  
Va quindi applicato il Regolamento 178/2002.

Da attenzionare: Commercializzazione, uso, tracciabilità, etichettatura

**Art. 184-bis del D.lgs. 152/06** riferimento a **sottoprodotti**, esclusi dalla normativa dei rifiuti se si soddisfano le condizioni indicate nella definizione dei sottoprodotti (DM264/2014) ...

Sono sottoprodotti, ma avviati ad imprese (altre) che produrranno:

- alimenti
- cosmetici
- energia
- altro ....

} UTILIZZATORE

**Art. 183 comma 1 lett. a del D.lgs. 152/06** sono **rifiuti**.  
Preferibilmente avviare a recupero.

**ecocamere**



**ecocerved**

**CONTATTI:**  
formazione@ecocerved.it  
info@ecocamere.it

10/06/2026